



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA

Piazza della Libertà, 1 - 18039 Ventimiglia (IM)
(c/o Settore Polizia Frontiera)

Tel. 0184 2360223 - Fax 0184 2360200
E-mail/PEC: sap-imperia@pec.it

Prot.n° 36/S.C./2012

Ventimiglia, 5 aprile 2012

Via Posta Elettronica Certificata - PEC

AL SIGNOR DIRIGENTE
Compartimento Polizia Stradale per la Liguria
1° Dirigente della P. di S. dott. Roberto CAMPISI

Compartimento.polstrada.ge@pecps.poliziadistato.it

GENOVA

AL SIGNOR DIRIGENTE
Sezione Polizia Stradale Imperia
V.Q.A della P. di S. dott. Andrea FRUMENTO

Sezpolstrada.im@pecps.poliziadistato.it

IMPERIA

OGGETTO: Mobilità del personale – definizione riguardanti la mobilità interna del personale presso la
Polizia Stradale di Imperia. – **Richiesta esame congiunto ex art. 26 D.P.R. 164/2002.**

Preg.mi Signori Dirigenti,

non è la prima volta che il SAP avanza la richiesta di affrontare il tema della mobilità del personale che costituisce una delle materie sulle quali finora il sindacato ha dovuto agire e fronteggiare richieste da parte del personale in un sistema privo di criteri condivisi.

I ritardi finora accumulati nell'attuazione delle norme contrattuali che prevedono la definizione di criteri per la mobilità interna, costituiscono una delle condizioni di maggior disagio che il sindacato si trova a dover fronteggiare in modo sempre più crescente.

L'assenza di tempi e modalità certe riguardanti la mobilità, le prolungate attese prima di ottenere l'assegnazione e, per taluni ruoli, come quello degli Ispettori, la mancanza di prospettive future di mobilità, pongono in evidenza una situazione estremamente problematica che richiede necessariamente un urgente ed indifferibile confronto con il sindacato e la necessità di trovare interventi migliorativi che ripristino condizioni di fiducia e di maggiore certezza nella fruizione dei diritti in tema di mobilità.

La precarietà, l'assenza di criteri e modalità condivise, e talvolta l'applicazione di prassi con disparità applicative delle varie forme di mobilità, generano una situazione di profondo malessere tra il personale, con enormi disagi personali e familiari che incidono profondamente anche sull'efficienza, la qualità e la continuità del servizio.

Anche l'assenza di regolamentazione della mobilità interna rischia di accentuare fenomeni di conflittualità territoriali e di produrre situazioni di difficoltà nell'attuazione delle norme contrattuali.

Infatti, l'articolo 26 del d.P.R. 164/2002 prevede che "L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti: ... b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna ...".

A tal riguardo, giova ricordare che il Dipartimento della P.S. con circolare 555/ PERS/ 12207/5.V -3 del 20 dicembre 2006 avente per oggetto: "mutamento interno degli incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato.", ha reso noto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in materia.

Quest'ultimo autorevole organo statale, ha determinato che le normative vigenti e la consolidata giurisprudenza in materia, pur ritenendo che non si debbano applicare le garanzie partecipative contemplate dall'art. 7 della L. 241/1990, rimane fermo l'obbligo di: *"... fornire l'informazione sindacale preventiva, posto dall'art. 25 comma 2 lett. B DPR 18.06.2002 n. 164 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti la mobilità interna del personale, agli organi centrali delle oo. ss. firmatarie dell'accordo recepito dal DPR nr. 164/2002 (art. 25 c. 3) Allo stato attuale dell'orientamento giurisprudenziale, pertanto, si possono ritenere inapplicabili le garanzie partecipative per il trasferimento interno di un funzionario di Polizia che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, mentre si pone su un piano diverso il dovere di motivazione - previsto in termini generali dall'art. 3 della legge 241/90 - anche con riferimento ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa e il personale sicchè non può essere derogato neppure riguardo ai semplici "trasferimenti interni". In linea generale, quindi, il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell'ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato. Solo quando sussistano esigenze di riservatezza tali che l'esternazione puntuale delle specifiche ragioni del trasferimento possa compromettere operazioni di sicurezza o programmi di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza."*

Pur comprendendo la complessità della materia e le difficoltà gestionali connesse alla mobilità del personale, riteniamo sia tuttavia quanto mai urgente ed indifferibile l'avvio di un tavolo di confronto che, partendo da quanto già condiviso nel corso di analoga discussione fatta in passato, possa consentire di giungere alla definizione di criteri e percorsi che garantiscano tutele e certezza nella fruizione dei diritti al personale in un quadro di regole certe e condivise.

Confidando nella consueta sensibilità delle SS.VV. ed in attesa di un cortese cenno di riscontro, colgo l'occasione per inviarVi cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale Aggiunto Stefano Cavalleri